

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 3<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari esteri)

### 12° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente SCELBA

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Approvazione:

« Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (U.N.H.C.R.) per il triennio 1972-74 » (861):

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* 91

*La seduta ha inizio alle ore 13,40.*

DI BENEDETTO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Approvazione del disegno di legge:

« Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per il triennio 1972-74 » (861)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo al-*

*l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (U.N.H.C.R.) per il triennio 1972-1974 », sul quale riferirò io stesso brevemente.*

*Si tratta di adeguare la partecipazione finanziaria italiana a quella degli altri principali Paesi europei e all'interesse dell'Italia per i programmi dell'Alto commissariato. Con il presente disegno di legge si prevede, pertanto, l'elevazione del nostro contributo da lire 12.500.000 a lire 29.500.000 annue, per il triennio 1972-74 a favore dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Tale aumento è opportuno anche in relazione alla nostra politica verso i Paesi africani, i quali, al momento attuale, per l'estendersi fra essi del triste fenomeno dei profughi, attirano la particolare attenzione dell'UNHCR.*

*Dichiaro aperta la discussione generale.*

*Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.*

*Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:*

Art. 1.

*È autorizzata la concessione di un contributo di lire 29.500.000 annue, per il triennio*

3<sup>a</sup> COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (12 maggio 1973)

1972-74, a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

*(È approvato).*

Art. 2.

All'onere annuo di lire 29.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 13,45.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO